

STUDIO NOTARILE ASSOCIATO GIOVANNI NOSARI  
 del NOT. NOSARI Dr. PEPPINO e ELLIONI Dr. MAURO  
 BERGAMO - Lgo Galati, 13 (Pal. Teatro Nuovo)  
 Tel. (035) 24.41.80 - 23.36.92  
 Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 01977140167

Repertorio n.97.051

"EL MOSAICO Cooperativa di solidarietà sociale a responsabilità limitata"

ATTO COSTITUTIVO

Repubblica Italiana

Bergamo, 12 dodici settembre 1990 millenovecentonovanta, nel mio studio posto in Largo Bortolo Belotti civ.n.15 -  
 Avanti di me Nosari dr Peppino, notaio iscritto nel Collegio Notarile di Bergamo, con residenza in Bergamo, sono presenti per la redazione di questo atto le seguenti parti interessate:

Resmini Don Fausto, sacerdote, nato a Lurano il giorno 7 aprile 1952, distinto in cod. fisc. colla dicitura RSM FST 52D07 E751P -

Domiciliato a Lurano in via G.Mazzini civ.n.30 -  
 Non coniugato nè sciolto da precedente matrimonio -

Zanotti Giuseppe, insegnante, nato a Spirano il giorno 11 novembre 1949, distinto in cod. fisc. colla dicitura ZNT GPP 49SII I919A -

Domiciliato ad Osio Sotto in via Rimembranze civ.n.8 -  
 Coniugato, in regime patrimoniale familiare di comunione legale -

Oliveto Salvatore, educatore, nato a Cerchiara di Calabria il giorno 28 maggio 1959, distinto in cod. fisc. colla dicitura LVT SVT 59E28 C489W -

Domiciliato a Lurano in via Gramsci civ.n.1 -  
 Coniugato, in regime patrimoniale familiare di separazione dei beni -

Medici Dario, educatore, nato a Lurano il giorno 8 settembre 1958, distinto in cod. fisc. colla dicitura MDC DRA 58POB E751C -

Domiciliato a Lurano in via Strada Vecchia per Arcene civ.n.1 -

Coniugato, in regime patrimoniale familiare di separazione dei beni -

Resmini Giovanni, educatore, nato ad Arcene il giorno 10 gennaio 1960, distinto in cod. fisc. colla dicitura RSM GNN 60A10 A365X -

Domiciliato a Lurano in vicolo Chiuso civ.n.16 -  
 Coniugato, in regime patrimoniale familiare di separazione dei beni -

Zucchinelli Luigi, educatore, nato a Pontirolo Nuovo il giorno 19 settembre 1960, distinto in cod. fisc. colla dicitura ZCC LGU 60P19 G867I -

Domiciliato a Pontirolo Nuovo in via Mazzini civ.n.18 -  
 Non coniugato nè sciolto da precedente matrimonio -

Malanchini Carlo, educatore, nato a Lurano il giorno 24 gennaio 1952, distinto in cod. fisc. colla dicitura MLN CRL 52A24 E751T -

Domiciliato a Lurano in via G.Mazzini civ.n.36 -

REGISTRATO:  
 a Bergamo  
 il 26.9.90  
 al N 5239 S 1  
 con L. 103.000  
 di cui .....  
 per tassa trascr.  
 e L. ....  
 per invm

Provvedimento  
 Associazione  
 Ufficio Tribunale  
 Luogo Bergamo  
 Data 13.11.90  
 Reg. Ord. 25709  
 Volume 38753  
 Fog. Sec. 39704

GIOVANNI NOSARI

Non coniugato né sciolto da precedente matrimonio -  
Malanchini Giacomo Pietro, operaio, nato a Barano il giorno  
15 settembre 1961, distinto in cod. fisc. colla dicitura MLN  
GMP 61P15 E751R -

Domiciliato a Lurano in via San Lino civ.n.14  
Coniugato, in regime patrimoniale familiare di comunione lega  
le -

Salvetti Primo Mauro, educatore, nato a Bergamo il giorno 22  
agosto 1965, distinto in cod. fisc. colla dicitura SLV PMM  
65M22 A794C -

Domiciliato a Carona in via Fiumenero civ.n.7 -  
Non coniugato né sciolto da precedente matrimonio -

Regazzoni Remo Domenico, aiuto educatore, nato ad Averara il  
giorno 14 ottobre 1967, distinto in cod. fisc. colla dicitura  
RGZ RDM 67R14 A511X -

Domiciliato ad Averara in via Centro civ.n.28  
Non coniugato né sciolto da precedente matrimonio -

Non assistono all'atto i testimoni, avendo le nominate parti  
intervenute rinunciato alla loro presenza, di comune accordo e  
col mio consenso.

Le prenominate parti interessate e come sopra intervenute, cit  
tadini italiani, della cui identità personale sono certo, pre  
vivo esonero di me notaio da ogni responsabilità circa l'asse  
rito rapporto patrimoniale familiare delle parti contraenti e  
relativa documentazione, mediante questo atto, che mi richiedo  
no di ricevere ed io redigo,  
- dichiarano e stipulano quanto segue: -

E' costituita da esse prenominate parti interessate la seguen  
te società cooperativa:

"IL MOSAICO Cooperativa di Solidarietà sociale a responsabi  
lità limitata", società cooperativa a responsabilità limita  
ta, con sede legale in Lurano, via Alessandro Volta civ.n.2,  
sede propria.

#### ACCORDI CONTRATTUALI

1/ Il rapporto sociale della qui costituita sunnominata socie  
tà ha effetto a decorrere da oggi ed è disciplinato in confor  
mità alle risultanze del testo statutario che, previa lettura  
ed approvazione di ogni suo singolo patto, si allega a questo  
atto sotto la lettera O per formarne parte integrante e consi  
derarsi come contestualmente stipulato.

La società costituita, oltre che dai soci divenuti tali median  
te il presente atto, sarà composta anche da quanti altri vor  
ranno farne parte in seguito ai sensi dell'allegato statuto  
sociale.

2/ Le parti intervenute partecipano alla formazione del capi  
tale sociale iniziale sottoscrivendo quote del valore unita  
rio di L.100.000.=, lire centomila, onde il capitale sociale  
inizialmente sottoscritto è della somma totale di  
L.1.000.000.=, lire un milione.

3/ Quali membri degli organi amministrativo e di controllo

del  
coi  
tar  
ne:  
Co  
Sig  
Sig  
Co  
Sig  
Sig  
Sig  
Sig  
Sig  
st  
SLV  
n.7  
Si  
ten  
RM  
s.r  
I r  
di  
se  
ne:  
4/  
no  
og:  
coi  
ne  
gua  
is  
e  
pr  
me  
ri  
ra  
5/  
am  
mi  
A  
ni  
me  
Qu  
no  
so  
Sc  
mi  
E.

dell'attività sociale, secondo la struttura amministrativa e coi poteri e limiti di tempo disposti dalla disciplina statutaria, sono nominate, per i primi tre anni, le seguenti persone:

Consiglio di Amministrazione:

Sig. Oliveto Salvatore, prenominato, Presidente.

Sig. Medici Dario, prenominato, Vice Presidente.

Sig. Malanchini Giacomo Pietro, prenominato, Consigliere.

Collegio Sindacale:

Sig. Resmini Don Fausto, prenominato, Presidente.

Sig. Zanotti Giuseppe, prenominato, Sindaco Effettivo.

Sig. Zucchini Luigi, prenominato, Sindaco Effettivo.

Sig. Salvetta Teresa, studente, nata a Torino il giorno 5 agosto 1970, distinta in cod. fisc. colla dicitura SLVTRS70M45L2I9M, e domiciliata a Carona in via Fiumenero n.7, Sindaco Supplente.

Sig. Rama Savina, impiegata, nata a Pognano il giorno 13 settembre 1954, distinta in cod. fisc. colla dicitura RMA SVN54P53G774D e domiciliata a Lurano in via Papa Giovanni s.n., Sindaco Supplente.

I nominati membri del Consiglio di Amministrazione dichiarano di accettare la carica, rispettivamente ad essi conferita, e escludendo che sussista a loro carico alcuna delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 Cod. Civ.

4/ Al nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione sono conferiti illimitati poteri di agire per il compimento di ogni atto formalità e pratica inerente alla pubblicità della contestuale costituzione sociale, colla preventiva accettazione dell'operato e con esonero da ogni responsabilità al riguardo per i competenti Uffici, specie i poteri di chiedere la iscrizione della società nei pubblici registri delle imprese e delle società cooperative e le prescritte pubblicazioni del presente atto e dell'allegato statuto, inserendo nel testo dei medesimi qualsiasi modifica od aggiunta che venga debitamente richiesta, con piena efficacia verso chiunque, senza bisogno di ratifica da parte dei soci.

5/ I tributi e le spese del presente atto, approssimativamente ammontanti alla complessiva somma di L.2.000.000.=, lire due milioni, vanno a carico della costituita società.

Agli effetti fiscali: si chiedono le esenzioni ed agevolazioni previste dalla legge per le società cooperative aventi, come quella qui costituita, i requisiti di legge.

Questo atto, unitamente all'allegato 0, è stato letto da me notaio alle parti intervenute, che lo approvano e con me lo sottoscrivono.

Scritto a macchina su sette pagine di due fogli da persona di mia fiducia.

F.ti: Oliveto Salvatore

Resmini Giovanni

Malanchini Giacomo Pietro

Medici Dario

Regazzoni Remo Domenico

Zanotti Giuseppe

Primo Mauro Salvetti

Malanchini Carlo

Resmini Don Fausto

Luigi Zucchinalli

dr Peppino Nosari, notaio

A  
c  
s  
l  
A  
e.  
ma  
Al  
l  
to  
da  
tr  
2  
be  
3  
gl  
po  
4  
e  
5  
sea  
6  
ral  
qua  
cip  
Per  
per  
a -  
mer  
ni  
br -  
ta  
re;  
c -  
vend  
d -  
grat  
recc  
l'at  
e -  
ragg  
ri la  
sti c

Allegato 0 al n.97.051/ rep.

"IL MOSAICO Cooperativa di solidarietà sociale a responsabilità limitata"

S T A T U T O

TITOLO I

COSTITUZIONE -- SEDE -- DURATA -- SCOPI

ART.1 - E' costituita con sede in Lurano via Alessandro civ.n.2, presso sede propria, una società cooperativa a responsabilità limitata denominata:

"IL MOSAICO Cooperativa di solidarietà sociale a responsabilità limitata".

ART.2 - La società avrà la durata di anni cinquanta, e essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, anche oltre la scadenza del termine.

ART.3 - La società si propone principalmente di:

1 - rispondere con l'accoglienza, il recupero, il reinserimento nella vita sociale, alle situazioni di abbandono, di inattività o di carcerazione, nelle quali si possono venire a trovare i ragazzi della minore età ed i giovani;

2 - promuovere nei loro confronti attività di assistenza, beneficenza, di istruzione e di cultura;

3 - organizzare attività di qualsiasi tipo miranti al raggiungimento dell'autonomia delle suddette persone e dello sviluppo delle potenzialità personali di ciascuno;

4 - attivare delle attività lavorative, condotte con spirito di solidarietà e scopo mutualistico e non speculativo;

5 - sperimentare modelli relazionali e favorativi che favoriscano la piena espressione delle capacità di ogni persona;

6 - programmare il miglior utilizzo delle risorse fisiche, morali e materiali dei soci, degli utenti e dei promotori che a qualsiasi titolo professionale e anche di volontariato, partecipino nelle diverse forme all'attività della cooperativa.

Per il raggiungimento dei sopraelencati scopi sociali, la cooperativa attiverà queste iniziative economiche e sociali:

a - istituire e gestire laboratori per la produzione e la commercializzazione di manufatti in genere, assumendo lavoratori in proprio e per conto terzi;

b - istituire e gestire attività per la produzione e la vendita di prodotti agricoli e ortofrutticoli e floreali in genere;

c - istituire e gestire allevamenti per la produzione e la vendita di animali di bassa corte in genere;

d - acquistare, prendere in locazione, in comodato e in uso gratuito, fabbricati, macchinari, automezzi, materiali, apparecchiature e tutto quanto altro occorra alla cooperativa per l'attuazione degli scopi sociali;

e - curare iniziative, anche promozionali che consentano il raggiungimento degli scopi della cooperativa, nei vari settori lavorativi, usufruendo di contributi e agevolazioni disposti dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, da Comuni,

dagli enti pubblici e privati, dalla Comunità Europea e da privati in genere.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività compresa od affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

## TITOLO II

### SOCI

ART.4 - Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone che, avendo i requisiti di legge, intendano contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, in quanto espressione di solidarietà umana.

I soci partecipano all'attività sociale sia quali prestatori di attività lavorative volontarie che quali fruitori delle prestazioni stesse. Possono essere soci anche enti e persone giuridiche.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli della società.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

ART.5 - Coloro che intendono diventare soci devono presentare domanda al Consiglio d'Amministrazione della Società.

Trattandosi di persona fisica la domanda deve indicare:

a - cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, attività effettivamente esercitata;

b - indicazione dell'importo e del numero delle quote sottoscritte;

c - dichiarazione di accettazione dello statuto sociale;

d - impegno di osservare le disposizioni contenute nello statuto e negli eventuali regolamenti interni e di sottostare alle deliberazioni prese dagli organi sociali; di versare le quote sottoscritte.

Trattandosi di Enti collettivi, la domanda deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'ente o della società oppure dal Presidente pro-tempore dell'Associazione e deve contenere:

a - indicazioni della denominazione o ragione sociale e della sede;

b - indicazioni dell'importo e del numero di quote sottoscritte;

c - dichiarazione di accettazione dello Statuto Sociale; alla domanda dovrà essere allegato l'estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione;

d - impegno di versare la quota sociale sottoscritta ed il nome del delegato che rappresenta l'impresa sociale.

ART.

deci

sare

fars

Il

cial

stat

Non

ne

ne

ART

a -

sov

b -

dal

ART

per

ART

to

la

lor

Gli

abb

zio

ta

i

LI

d'

Qu

qu

qu

gn

di

AR

re

a

de

b

gi

La

ri

Sp

i

g

Al

s

de

pr

Al

s

ART.6 - Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il Consiglio d'Amministrazione, con l'obbligo di precisare i motivi dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato.

Il nuovo ammesso deve versare almeno un terzo delle quote sociali sottoscritte, nonchè l'importo del sovrapprezzo di esse stabilito a norma dell'art.17.

Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio relativa all'accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta.

ART.7 - I soci sono obbligati:

a - al versamento delle quote sottoscritte e dell'importo del sovrapprezzo di esse, nei termini indicati dall'art.18;

b - ad osservare lo statuto e le delibere legalmente prese dalla Assemblea o dal Consiglio d'Amministrazione.

ART.8 - La qualità di socio si perde per morte, per recesso, per decadenza ed esclusione.

ART.9 - Nel caso di morte di un socio gli eredi, hanno diritto al rimborso delle quote versate dal loro dante causa, nella misura e con le modalità stabilite dall'art.14, salvo la loro responsabilità a norma di legge.

Gli eredi, entro un anno dalla morte del socio, qualora non abbiano nel frattempo ottenuto la restituzione delle quote anzidette, possono designare uno di loro perchè assuma la qualità di socio e succeda nella posizione sociale del defunto con i relativi obblighi e diritti.

Il designato diventa perciò socio soltanto se il Consiglio d'Amministrazione avrà accolta la designazione.

Qualora gli eredi non designino uno di loro perchè assuma la qualità di socio, oppure non chiedano la restituzione delle quote versate dal defunto nel termine suddetto, decadono da ogni diritto sulle quote stesse che saranno devolute al fondo di riserva.

ART.10 - Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 c.c., il recesso è consentito al socio che:

a - abbia perduto i requisiti per l'ammissione a termini dell'art.4;

b - non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La volontà di recedere deve essere espressa con lettera indirizzata al presidente della società.

Spetta al Consiglio d'Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma del presente statuto e della legge, legittimino il recesso.

ART.11 - La decadenza è deliberata dal Consiglio d'Amministrazione nei confronti del socio che verrà a trovarsi in una delle condizioni indicate nel terzo comma dell'articolo 4, oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

ART.12 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio d'Amministrazione essere escluso il socio che:

a - non osservi le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione legalmente prese;	Il no
b - senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società o si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte; in questi casi il socio moroso deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente;	La le all ART vramen Nes cui Le ste
c - senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio d'Amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interesse o svolgano attività contrastanti con quelle della società.	soc zion
ART.13 - Le deliberazioni prese dal Consiglio d'Amministrazione a norma degli artt.6, 9, 10, 11 e 12 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato il quale può ricorrere al Collegio Arbitrale.	TIT ESE
Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere proposto con lettera raccomandata entro 30 giorni dal ricevimento della deliberazione: esso non ha effetto sospensivo.	ART di c Alla prov
ART.14 - Agli eredi del socio defunto, nonchè al socio receduto, espulso o dichiarato decaduto, la liquidazione delle quote versate avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio, in misura però mai superiore al valore nominale delle quote stesse.	satt ta p L'ec a - b zion
In ogni caso il Consiglio d'Amministrazione potrà, quando a suo giudizio insindacabile vi sia motivo di garantire la società ed i soci, rinviare il rimborso sino a sei mesi dall'approvazione del suddetto bilancio.	ART. TIT ORG
<b>TITOLO III</b>	ART.:
<b>PATRIMONIO SOCIALE</b>	a - b - c -
ART.15 - Il patrimonio sociale è costituito:	A - ART.2
a - dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale di L.100.000. =, lire centomila, ciascuna;	L'Ass zion cizio in te
b - dal fondo di riserva;	sto d a - p b - p c - p za e Sarà to de vi st ta so di sc struz:
c - dal fondo costituito per l'accantonamento del sovrapprezzo delle quote di cui all'art.17.	
ART.16 - Il fondo di riserva è costituito:	
a - dalla quota dei residui attivi del bilancio annuale di cui all'art.19;	
b - dalle quote non rimborsate ai sensi dell'art.9;	
c - da qualunque altro importo che pervenga alla società per atti di liberalità.	
ART.17 - Il nuovo ammesso, oltre all'importo delle quote sottoscritte, deve versare una somma a titolo di sovrapprezzo di queste, da determinarsi dal Consiglio d'Amministrazione tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.	

Il detto sovrapprezzo è dovuto anche dai soci che sottoscrivano nuove quote nel corso dell'esistenza della società.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica alle nuove quote emesse a seguito degli accreditamenti di cui all'art.20.

ART.18 - L'importo delle quote sottoscritte e del relativo sovrapprezzo deve essere versato entro 30 giorni dall'accoglimento della domanda di ammissione.

Nessun socio può possedere nella cooperativa tante quote il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

Le quote sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo, nè essere cedute, nemmeno ad altri soci, con effetto verso la società, se non previa autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione.

#### TITOLO IV

##### ESERCIZIO SOCIALE BILANCIO -

ART.19 - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio d'Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio sociale previo un esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:

a - almeno il 20% al fondo di riserva;

b - l'utile residuo a disposizione del consiglio d'amministrazione per scopi conformi all'oggetto sociale.

ART.20 - Nessun dividendo spetta ai soci.

#### TITOLO V

##### ORGANI SOCIALI

ART.21 - Sono organi della società:

a - l'Assemblea dei soci;

b - il Consiglio d'Amministrazione;

c - il Collegio dei Sindaci.

A - ASSEMBLEA DEI SOCI

ART.22 - L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio d'Amministrazione ogni anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; o quando particolari esigenze lo richiedano, in termine in ogni caso non superiore ai sei mesi, come previsto dal Codice Civile, art.2364:

a - per approvare il bilancio;

b - per nominare le cariche sociali;

c - per trattare tutti gli argomenti che sono di sua competenza e che siano stati posti all'ordine del giorno.

Sarà competenza altresì dell'assemblea ordinaria, nel rispetto della legge, del presente statuto e degli scopi sociali ivi stabiliti e nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa e da disciplinarsi con eventuale apposizione

to regolamento interno.

I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'Assemblea a condizione, però, che la relativa domanda sia presentata per iscritto da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di voto nell'assemblea; in quest'ultimo caso l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta. Le Assemblee straordinarie sono convocate per la trattazione degli argomenti che la legge attribuisce alla competenza di esse.

ART.23 - La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, dovrà essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito a mezzo posta ordinaria a tutti i soci, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART.24 - L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nella adunanza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della società o sulla sua trasformazione, l'assemblea per essere valida deve essere costituita, tanto in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Nel caso di deliberazione della trasformazione della società i dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società stessa.

ART.25 - Le votazioni si fanno per alzata di mano.

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sottoscritte.

In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri soci mediante deleghe scritte.

Le  
le  
Ci  
ciu  
No  
pi  
AR  
pr  
sa  
el  
Qu  
st  
Al  
de  
no  
Le  
pr  
di  
B  
AR  
ci  
na  
GI  
ra  
GI  
I  
so  
ci  
Ne  
Pr  
AR  
si  
do  
zi  
ca  
ca  
al  
Le  
de  
Le  
Le  
AR  
am  
Pe  
ne  
a  
b  
c  
la  
d

Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società.

Ciascun socio non può rappresentare per delega più di un socio.

Non possono essere mandatari né gli amministratori, né gli impiegati della società.

ART.26 - L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, salvo che su richiesta di almeno cinque soci l'assemblea non elegga altri a presiederla.

Quando non sia presente il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, il Presidente è eletto dall'Assemblea.

Alla nomina del segretario dell'Assemblea provvede il presidente di questa: il segretario può essere anche una persona non socia.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario: il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

#### B - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.27 - Il Consiglio di amministrazione è composto da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina preventivamente il numero.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione: durano in carica tre anni.

Gli amministratori scaduti sono sempre rieleggibili.

I consiglieri non hanno diritto a compenso; ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Nella prima riunione i consiglieri eleggono tra di loro un Presidente ed un Vice Presidente.

ART.28 - Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione sarà fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi almeno un giorno prima della riunione ne siano informati.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono palesi.

ART.29 - Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Pertanto, tra l'altro, spetta al Consiglio di amministrazione:

- a - curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b - redigere i bilanci;
- c - compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- d - stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere ine

renti alla attività sociale;

e - conferire procure sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del consiglio di amministrazione dall'art.31;

f - assumere e licenziare il personale della società, fissandone le retribuzioni e le mansioni;

g - dare l'adesione della società ad organismi federali e consortili;

h - deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza o l'esclusione dei soci;

i - compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o dell'atto costitutivo, sono riservati all'Assemblea.

ART.30 - Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

La scadenza della carica degli amministratori così nominati dalla Assemblea è quella degli amministratori sostituiti.

ART.31 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale, rappresenta a tutti gli effetti la società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, può delegare i propri poteri in tutto o in parte ad un membro del Consiglio, nonchè con speciale procura, ad impiegati della società.

Nell'assenza o impedimento del presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice-Presidente.

#### C - COLLEGIO SINDACALE

ART.32 - Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra non soci.

Il compenso spettante ai sindaci è stabilito con delibera della Assemblea all'atto della loro nomina e per tutta la durata del loro ufficio.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea, salva l'osservanza delle disposizioni di legge.

ART.33 - Il Collegio sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo e accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale.

Il Collegio sindacale deve, altresì, accertare ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.

Il collegio sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro verbali.

ART.34 - I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione e delle Assemblee.

I sindaci che non assistano senza giustificato motivo alle Assemblee e, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di amministrazione, decadono dall'ufficio.

I sindaci devono convocare l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

ART.35 - Ogni eventuale controversia che avesse a sorgere fra i soci e la società, oppure fra i soci in dipendenza del presente statuto e della gestione sociale, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti, ed il terzo d'accordo tra le parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Bergamo.

Il Collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore, giudicherà inappellabilmente, anche senza le formalità di procedure, irritualmente.

#### TITOLO VI

##### REQUISITI MUTUALISTICI

ART.36 - E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi. Le riserve sociali non sono mai ripartibili fra i soci durante la vita sociale.

In caso di cessazione della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali, effettivamente versate dai soci, deve essere devoluto a fini di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

Le clausole mutualistiche sopraesposte sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

#### TITOLO VII

##### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART.37 - In caso di scioglimento della società l'Assemblea con la maggioranza stabilita dall'art.24 penultimo comma, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

ART.38 - Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti.

ART.39 - La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane con sede in Roma, alla competente Federazione Nazionale di categoria, nonché alla CONFCOOPERATIVE - Unione Provinciale di Bergamo.

Letto, per approvazione si sottoscrive.

F.ti: Oliveto Salvatore  
Resmini Giovanni  
Malanchini Giacomo Pietro  
Medici Dario  
Regazzoni Remo Domenico  
Zanotti Giuseppe  
Primo Mauro Salvetti  
Malanchini Carlo  
Resmini Don Fausto  
Luigi Zucchinalli  
dr Peppino Nosari, notaio -